

Allegato sub a) alla deliberazione di C.C. n. 14 del 30.03.2016

ESTRATTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Regolamento Edilizio vigente – D.C.C. 29/2012	Regolamento Edilizio aggiornato
<p>ART. 18 - CAVEDIO O CHIOSTRINA</p> <p>1. Si definisce cavedio o chiostrina lo spazio, delimitato da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro, destinato esclusivamente all'illuminazione ed aerazione dei locali non abitabili.</p> <p>2. Le pareti delimitanti cavedi o chiostrine dovranno avere un'altezza non superiore a quattro volte la distanza minima tra le opposte pareti, che non deve tuttavia essere inferiore a m.3 .</p> <p>3. Detta altezza si misura dal piano di pavimento del più basso locale illuminato dal cavedio o chiostrina alla cornice di coronamento dei muri perimetrali.</p> <p>4. L'area dei cavedi o chiostrine si intende al netto della proiezione orizzontale di ballatoi, gronde e qualsiasi altra sporgenza.</p> <p>5. Ogni cavedio o chiostrina deve essere accessibile. Deve essere garantita la circolazione d'aria. Il pavimento deve essere di materiale impermeabile con chiusino per la raccolta delle acque.</p> <p>6. I cavedi o chiostrine in confine con altre proprietà, anche se i lati di detti confini non siano fabbricati, o siano fabbricati per un'altezza inferiore a quella massima, si considerano delimitati da un muro avente l'altezza massima consentita. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per gli interventi sull'esistente.</p> <p>7. Sono inoltre disciplinate dal presente regolamento:</p> <p>a) piccole strutture in legno per deposito attrezzi da giardino con superficie massima di mq. 8,00 e altezza massima di ml. 2,20. L'eventuale pavimentazione dovrà consentire la permeabilità del terreno. La distanza dai confini dovrà essere pari a minimo ml. 1,50 o minore se asservita, con atto registrato e trascritto, dai terzi confinanti;</p> <p>b) gazebo: definiti come strutture prive di fondazioni, pavimentazioni o strutture su sottofondo cementizio atte a limitare la permeabilità del suolo, facilmente rimovibile, ancorata provvisoriamente al terreno, costituita da intelaiatura verticale snella astiforme in metallo o legno, con copertura in tela o canniccio, completamente aperti da tutti i lati, avente superficie in proiezione orizzontale non superiore a 16,00 mq.</p>	<p>ART. 18 - CAVEDIO O CHIOSTRINA</p> <p>. Si definisce cavedio o chiostrina lo spazio, delimitato da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro, destinato esclusivamente all'illuminazione ed aerazione dei locali non abitabili.</p> <p>2. Le pareti delimitanti cavedi o chiostrine dovranno avere un'altezza non superiore a quattro volte la distanza minima tra le opposte pareti, che non deve tuttavia essere inferiore a m.3 .</p> <p>3. Detta altezza si misura dal piano di pavimento del più basso locale illuminato dal cavedio o chiostrina alla cornice di coronamento dei muri perimetrali.</p> <p>4. L'area dei cavedi o chiostrine si intende al netto della proiezione orizzontale di ballatoi, gronde e qualsiasi altra sporgenza.</p> <p>5. Ogni cavedio o chiostrina deve essere accessibile. Deve essere garantita la circolazione d'aria. Il pavimento deve essere di materiale impermeabile con chiusino per la raccolta delle acque.</p> <p>6. I cavedi o chiostrine in confine con altre proprietà, anche se i lati di detti confini non siano fabbricati, o siano fabbricati per un'altezza inferiore a quella massima, si considerano delimitati da un muro avente l'altezza massima consentita. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per gli interventi sull'esistente.</p> <p>7. Sono inoltre disciplinate dal presente regolamento:</p> <p>a) piccole strutture in legno per deposito attrezzi da giardino con superficie massima di mq. 8,00 e altezza massima di ml. 2,20. L'eventuale pavimentazione dovrà consentire la permeabilità del terreno. La distanza dai confini dovrà essere pari a minimo ml. 1,50 o minore se asservita, con atto registrato e trascritto, dai terzi confinanti;</p> <p>b) gazebo: definiti come strutture prive di fondazioni, pavimentazioni o strutture su sottofondo cementizio atte a limitare la permeabilità del suolo, facilmente rimovibile, ancorata provvisoriamente al terreno, costituita da intelaiatura verticale snella astiforme in metallo o legno, con copertura in tela o canniccio, completamente aperti da tutti i lati, avente superficie in proiezione orizzontale non superiore a 40,00 mq per fabbricati residenziali e a 60,00 mq per fabbricati ad uso commerciale, direzionale, turistico o produttivo.</p>

<p>L'eventuale pavimentazione dovrà consentire la permeabilità del terreno. La distanza dai confini dovrà essere pari a minimo ml. 0,50;</p> <p>c) box auto retrattili: strutture prive di fondazioni, pavimentazioni o strutture su sottofondo cementizio atte al riparo temporaneo di autovetture, facilmente rimovibili, ancorate provvisoriamente al terreno, costituite da guide a terra e coperture in tela, delle dimensioni di mq 12,00 e altezza ml. 3,00. E' consentito installare n. 1 box auto per ogni alloggio e, nel caso di aree di pertinenza condominiali, è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. L'eventuale pavimentazione dovrà consentire la permeabilità del terreno. La distanza dai confini dovrà essere pari a minimo ml 0,50.</p>	<p>L'eventuale pavimentazione dovrà consentire la permeabilità del terreno. La distanza dai confini dovrà essere pari a minimo ml. 0,50;</p> <p>c) box auto retrattili: strutture prive di fondazioni, pavimentazioni o strutture su sottofondo cementizio atte al riparo temporaneo di autovetture, facilmente rimovibili, ancorate provvisoriamente al terreno, costituite da guide a terra e coperture in tela, delle dimensioni di mq 12,00 e altezza ml. 3,00. E' consentito installare n. 1 box auto per ogni alloggio e, nel caso di aree di pertinenza condominiali, è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. L'eventuale pavimentazione dovrà consentire la permeabilità del terreno. La distanza dai confini dovrà essere pari a minimo ml 0,50.</p>
--	--